



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza G. Cesare, 11
70124 BARI
TEL. 0805592658
FAX 0802143169

ALLEGATO N. 1/2
Alla delibera n. 0609/DG del 05 MAG. 2017

REGOLAMENTO PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

[Handwritten signature]

2017

F&I
[Handwritten signature]

F&C
Antonio *[Handwritten signature]*

Code RSV
[Handwritten signature]

UIC PSC
[Handwritten signature]


FIACS
[Handwritten signature]
PPEISL
[Handwritten signature]

Sommario


Premessa.....	3
Art. 1 – Definizioni GDPR 2016/679 art. 4.....	5
Art. 2 – Scopo e campo di applicazione.....	10
Art. 3 – Finalità dell'attività di videosorveglianza.....	10
Art. 4 – Tutela della riservatezza dei lavoratori.....	12
Art. 5 – Modello di gestione e Responsabilità.....	14
Art. 6 – Misure di Sicurezza e Conservazione delle immagini.....	15
Art. 7 – Centrali di videosorveglianza.....	17
Art. 8 – Videocitofoni.....	17
Art. 9 – Informativa.....	17
Art. 10 – Obblighi del Responsabile della Videosorveglianza.....	18
Art. 11 – Cancellazione dei dati.....	20
Art. 12 – Modalità di accesso alle immagini.....	20
Art. 13 – Inosservanze e provvedimenti conseguenti.....	22
Art. 14 – Installazione di ulteriori impianti.....	22
Art. 15 – Coordinamento degli adempimenti.....	22
Art. 16 – Diritti dei soggetti interessati.....	22
Art. 17 – Norma di rinvio.....	23

Consiglio RSV
→

FP CGIL
Autoreis Furberio



RSV
D
Ch.
LPR

FSI


coordinatore PSU




Premessa

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari adotta il presente Regolamento, in materia di utilizzo di impianti di videosorveglianza, i quali permettono la ripresa e le registrazioni di immagini per fini di sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale, volte al contrasto di aggressioni, furti, rapine e atti di vandalismo.

Trattandosi nella fattispecie di impianti dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, questa Azienda ha consultato le rappresentanze sindacali aziendali con le quali è stato firmato l'accordo in data _____

La normativa di riferimento per il presente Regolamento è la seguente :


- Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali
- Videosorveglianza - Provvedimento generale sulla videosorveglianza 29 aprile 2004
- Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151
- Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. (*di seguito GDPR*).


Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti tramite riprese, effettuate mediante l'utilizzo di impianti di videosorveglianza con e senza registrazione, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1), del GPDR).

È considerato «*dato personale*»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («*interessato*»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un

FP con
Autoris | insid






fsi  

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

A tal fine, il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto dei principi sanciti dall' art.5 del GDPR:

- **liceità, correttezza e trasparenza;**
- **limitazione della finalità**, le informazioni saranno raccolte per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattate in modo che non siano incompatibili con tali finalità;
- **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("*Minimizzazione dei dati*");
- **esatti e, se necessario, aggiornati**; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("*esattezza*");
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato ("*limitazione della conservazione*");
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("*integrità e riservatezza*");
- Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 art. 5 e in grado di provarlo ("*responsabilizzazione*");
- Il trattamento dei dati è effettuato in ossequio all'art. 4 comma 2, della L. 300/1970 "Statuto dei Lavoratori" che disciplina l'uso degli impianti audiovisivi, e di altre apparecchiature, per finalità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori; nella nozione di impianti audiovisivi, e altre apparecchiature contenuta nella L. n. 300/1970 possono rientrare quegli strumenti che consentono al datore di lavoro, attraverso la trasmissione di immagini e/o di



FP. CGIL 
Santolucio

FSI J. An

Coordinatore ASU

Lee

suoni, di captare, raccogliere, registrare, elaborare, conservare informazioni, ovvero acquisire diretta o indiretta conoscenza dell'attività dei propri dipendenti.

L'applicazione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza e videoregistrazione può produrre un controllo incidentale o preterintenzionale (eccedente l'intenzione, la volontà) dell'attività lavorativa del personale dipendente, nonché di tutto il personale afferente a società appaltatrici per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi tutti i dipendenti della società in house della "Sanità Service Policlinico di Bari S.R.L.", sempre però nel perseguimento della finalità generale ed assoluta di deterrenza e di sicurezza posta a giustificazione dell'impianto.

A maggior tutela dei lavoratori si è costituito un **gruppo di lavoro a garanzia delle attività della videosorveglianza** rappresentato dagli RR.LL.SS. in carica e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tale controllo accidentale e discontinuo dell'attività lavorativa del dipendente, quale atto preterintenzionale e quale risultato secondario dell'efficacia dell'impianto, rappresenta l'oggetto principale dell'accordo stipulato tra l'Azienda e le rappresentanze sindacali.

L'Azienda si impegna a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, provvedimenti disciplinari, di rivalsa o risarcimento a seguito della visione delle immagini registrate, fatto salvo presunti comportamenti illeciti per i quali è previsto l'intervento dell'autorità di polizia giudiziaria e per le quali quest'ultima ne abbia richiesto la relativa acquisizione.

Art. 1 – Definizioni GDPR 2016/679 art. 4

- 1) **«dato personale»:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 2) **«trattamento»:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati

FPCGIL Antonio J. Russo

J. C.

personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- 3) **«limitazione di trattamento»:** il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- 4) **«profilazione»:** qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- 5) **«pseudonimizzazione»:** il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- 6) **«archivio»:** qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- 7) **«titolare del trattamento»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- 8) **«responsabile del trattamento»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

FSI
Glen

Coord ESU

FP. Cgil
Antonio Pivano

FSI

0002/RSU

de

- 9) **«destinatario»**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- 10) **«terzo»**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- 11) **«consenso dell'interessato»**: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- 12) **«violazione dei dati personali»**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- 13) **«dati genetici»**: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- 14) **«dati biometrici»**: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- 15) **«dati relativi alla salute»**: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- 16) **«stabilimento principale»**:

a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato

FISGIL
Autore

Luca

de

0002/RSU

membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;

b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;

17) **«rappresentante»**: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27 del GDPR, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;

18) **«impresa»**: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;

19) **«gruppo imprenditoriale»**: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

20) **«norme vincolanti d'impresa»**: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;

21) **«autorità di controllo»**: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del GDPR;

22) **«autorità di controllo interessata»**: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:

FP. CGL
Autorevole finanzia

On C Lhp

~~CONFIDENTIAL~~

- a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;
- b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure
- c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;

23) **«trattamento transfrontaliero»:**

- a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure
- b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;

24) **«obiezione pertinente e motivata»:** un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;

15/11/2018

25) **«servizio della società dell'informazione»:** il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;

26) **«organizzazione internazionale»:** un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

Art. 2 – Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'installazione nonché l'uso dei sistemi di videosorveglianza all'interno delle strutture e uffici dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari (di seguito Azienda).

FP CGIL
 Autelli
 Bari
 Lohry

FSI
Ami

RSU

[Handwritten signature]

Art. 3 – Finalità dell'attività di videosorveglianza

L'esercizio dell'attività di videosorveglianza è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli obiettivi di protezione degli individui che accedono e sostano nei locali dell'Azienda, di salvaguardia del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare. Tutto ciò si pone, altresì, in conformità con quanto precedentemente statuito dal Ministero della Salute ed emendato con la Raccomandazione Ministeriale n° 8 avente ad oggetto: "La prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari", già recepita da questa Amministrazione con Deliberazione del Direttore Generale n° 1770 del 2015.

L'attività di cui trattasi è informata anche ad un criterio di gradualità, ovvero avrà intensità diversa a seconda della pericolosità dell'area da sottoporre a controllo. L'attività di videosorveglianza sarà effettuata in linea con le finalità indicate dal provvedimento in materia di videosorveglianza del 08 aprile 2010:

1. le riprese video effettuate avranno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza dei lavoratori, dei pazienti e dei visitatori, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale e non potranno assolutamente essere utilizzate per controllare l'attività dei lavoratori;
2. le immagini raccolte non saranno diffuse né comunicate ad alcuno e saranno conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui al punto 1;
3. le aree e i locali aziendali sottoposti a videosorveglianza saranno indicati nelle planimetrie custodite dal Responsabile della Videosorveglianza e dal Data Protection Officer, dalle quali si evince il punto di installazione ed il relativo angolo di ripresa;
4. le riprese video riguarderanno i luoghi in cui transitano i lavoratori solamente per quanto strettamente indispensabile al perseguimento degli scopi di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale sopra indicati;
5. le singole telecamere sono segnalate da un apposito cartello che comprende l'informativa scritta - ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679 - della quale si allega copia al presente accordo;
6. l'apposita "informativa" scritta, resa ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 - è pubblicata nella sezione privacy dell'intranet aziendale e del sito istituzionale www.sanita.puglia.it;

[Handwritten signature]

FP Gil
d'ufficio

- FSL
Lupat
- 00021350
- h
7. l'Azienda dichiara di rispettare quanto stabilito dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo al punto 4.1, relativo alla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro e dichiara altresì la propria intenzione di adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuri provvedimenti del Garante per la privacy;
 8. l'impianto di videosorveglianza è in funzione in modalità continuata nelle 24 ore, le immagini raccolte e registrate vengono mantenute, in formato elettronico all'interno di un server, per un periodo non superiore a 72 ore dopodiché vengono cancellate mediante sovra registrazione, fatta salva l'ulteriore conservazione in relazione a festività, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
 9. protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 10. gestione degli accessi, degli automezzi, ai varchi carrabili attraverso telecamere in grado di riconoscere le targhe al fine di ottimizzare gli accessi dei veicoli all'interno del Campus Ospedaliero;
 11. controllo centralizzato dei varchi di accesso interni ed esterni, dei parcheggi, dei corridoi ai piani, degli accessi agli ascensori di piano, dei vani scali e dei lastrici solari;
 12. remotizzazione dei segnali di allarme e di video verso una control room interna alla struttura aziendale;
 13. sottosistemi a circuito chiuso per la visualizzazione delle immagini provenienti da telecamere di aree critiche non registrate (telecamere di monitoraggio dei pazienti);
 14. l'Azienda dichiara di escludere la possibilità che dalla videosorveglianza possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità individuate nella premessa e nel punto 1 del presente regolamento e, più in generale, di adempiere agli obblighi in materia di videosorveglianza imposti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo ai paragrafi

FPGG
Autore di

Lupat

C. de.

FSI
Ave

2017/150

de

3.3 (misure di sicurezza), 3.4 (durata della conservazione), 3.5 (diritti degli interessati);

15. L'Azienda si impegna a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, provvedimenti disciplinari, di rivalsa o risarcimento a seguito della visione delle immagini registrate, fatto salvo comportamenti illeciti per i quali è previsto l'intervento dell'autorità di polizia e giudiziaria;

La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.

Naturalmente l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata e sul controllo a distanza dei lavoratori.

Art. 4 – Tutela della riservatezza dei lavoratori

L'attività di videosorveglianza è esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nel **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679**, in ossequio delle prescrizioni indicate nel Provvedimento in materia di videosorveglianza del 08 aprile 2010 ed in conformità all'art. 23 comma 1 del D.lgs 151/2015 che ha riformato l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.


Le norme di seguito dispiegate garantiscono la conformità delle operazioni inerenti gli impianti visivi ai principi già sanciti dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza", emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in data 8 aprile 2010, di seguito denominato "Provvedimento del Garante". Il presente regolamento assicura, altresì, l'osservanza del diritto di ciascun individuo alla segretezza dell'identità personale ed alla tutela da qualunque forma di abuso dell'immagine.

F.P. COIT
Autore Fabrizio

An. C
L.R.P.

FSI 

Paolo RSC 



In considerazione della necessità di salvaguardare i dipendenti dell'Azienda da forme di controllo a distanza sul loro operato, l'attività disciplinata dal presente testo viene svolta con attenzione al divieto del controllo a distanza dell'attività lavorativa.

Qualora l'installazione degli impianti di cui all'art. 1, del presente regolamento, sia effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgono la loro prestazione lavorativa o che, comunque, siano abitualmente frequentate dagli stessi, è garantito il rispetto della disposizione dell'art. 4 co. 2 della L. 20 Maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) così come riformato dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 151/2015 (c.d. Job Act).

La scelta dei luoghi nei quali sistemare le telecamere è effettuata privilegiando i punti critici ad elevata accessibilità dell'utenza o zone scarsamente presidiate e isolate. E' data facoltà ai componenti del gruppo di lavoro a garanzia delle attività della videosorveglianza di richiedere, per ogni impianto, l'accesso alle planimetrie con l'esatta indicazione delle telecamere installate da cui si possa evincere l'angolo di ripresa. Nell'ambito della definizione dell'esatta allocazione delle telecamere, finalizzate alla videoregistrazione, non saranno oggetto di ripresa le seguenti aree aziendali:

- ✓ Bagni
- ✓ Spogliatoi
- ✓ Stanze afferenti a degenza e attività ambulatoriali
- ✓ Uffici e postazioni di lavoro
- ✓ In prossimità dei rilevatori marcatempo
- ✓ Aule congressuali e formative


In ossequio all'art. 25 del Regolamento Europeo privacy: "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita" per l'installazione di nuovi impianti, il Responsabile della Videosorveglianza dovrà acquisire il parere di competenza del Data Protection Officer (Referente Privacy Aziendale) che provvederà a notificarlo al gruppo di lavoro a garanzia delle attività della videosorveglianza.

L'art.4 della Legge 300/70 c.d. Statuto dei Lavoratori, prevede che gli "impianti e le apparecchiature di controllo visivo, attivi anche durante le attività lavorative, che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In







FPCGIL Pag. 18 a 24


COORDINATORE

PSI J. G. M.



difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti".

Art. 5 – Modello di gestione e Responsabilità

Gli impianti di videosorveglianza sono gestiti direttamente da questa Azienda, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tramite designazione del Responsabile della Videosorveglianza.

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Il Titolare designa formalmente il Responsabile dei sistemi di videosorveglianza dell'Azienda impartendogli istruzioni e responsabilità.

Nel caso di affidamento a Terzi di attività di telecontrollo, il Titolare provvede alla designazione della società affidataria del servizio in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali dell'ex art 28 del GDPR 2016/679.

Il Responsabile dei sistemi di videosorveglianza o il Titolare designa per iscritto gli incaricati al trattamento dei dati personali, ossia tutte le persone fisiche autorizzate sia ad accedere ai locali, dove sono situate eventualmente le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Sono altresì individuati, dal Responsabile della Videosorveglianza, i diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo incaricato, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, ecc.).

I Responsabili ed incaricati della videosorveglianza sono tenuti all'obbligo di riservatezza e di diligente custodia delle immagini registrate.



F.P. COIL
Autorevole
F. G. M.

FSI
Albi
Porese

X

Art. 6 – Misure di Sicurezza e Conservazione delle immagini

Gli impianti di videosorveglianza e le immagini con essi raccolti devono essere salvaguardati, mediante adeguate misure di sicurezza, dai pericoli di distruzione, di perdita e di intrusione da parte di soggetti non autorizzati ad utilizzarli od a disporre il trattamento.

Le immagini trattate mediante sistemi di videosorveglianza sono protette con le misure minime sicurezza (identificativo e password per l'accesso, antivirus, firewall, log accessi etc.) di cui all'allegato B al Codice Privacy e comunque con le ulteriori specifiche misure di cui al Provvedimento del Garante 8 aprile 2010 di seguito riportate:

- A. In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori sono configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi in dotazione, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, sono in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.
- B. Laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, è altresì limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare, sulle medesime, operazioni di cancellazione o duplicazione.
- C. Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini sono predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.
- D. Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, sono adottate specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini registrate.
- E. Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi sono protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

FPCCAR
Sutelli

fuera
Lobich

Ch
De

Corr. 23/1

[Signature]

*FSI
Dini*

- F. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza è effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (Gprs, Wi-fi, Wi-max).
- G. Il controllo degli ambienti sanitari ed il monitoraggio dei pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti di questa Azienda, stante la natura sensibile della maggior parte dei dati raccolti, sono limitati ai casi di stretta indispensabilità, adottando tutti i necessari accorgimenti a garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate. Il titolare deve garantire che possano accedere alle immagini rilevate, per le predette finalità, solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.
- H. Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 22, comma 8, del Codice). In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.
- I. E' altresì vietato collocare i monitor, collegati agli impianti di videosorveglianza, in ambienti in cui è consentito l'accesso al pubblico.
- J. La visualizzazione in tempo reale delle immagini è consentito solo al personale incaricato al trattamento dei dati personali.
- K. Gli impianti saranno sottoposti ad una valutazione di impatto del rischio privacy (P.I.A.) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35 comma 3 c del Regolamento Europeo 2016/679 ed in applicazione del principio della Privacy by Design e by Default.

La conservazione dei dati può avere carattere esclusivamente temporaneo ed a tale principio non sono ammesse deroghe. I dati, che possano soddisfare le finalità di tutela descritte nell'art. 3, dovranno essere conservati ed eventualmente utilizzati in un lasso di tempo strettamente necessario per conseguire gli scopi per cui sono raccolti, nel rispetto

[Signature]

*FR Cell
Antonio [Signature]*

FSI
Alet

ARRB/PSU

sp

del principio di proporzionalità, ai sensi del capo II del GDPR "principi". La conservazione non supera l'arco temporale delle settantadue ore dalla raccolta, fatta salva la necessità di ampliare il suddetto termine, per soddisfare eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria e comunque non oltre sette giorni.

Le registrazioni delle immagini sono custodite in stanza chiusa, dotata di sistema antintrusione, situata presso l'Ufficio Informatico di questa Azienda, accessibile solo al personale autorizzato e presso degli ambienti adeguatamente protetti e sorvegliati, che saranno opportunamente indicati nelle planimetrie a corredo dei progetti degli impianti di videosorveglianza.

Art. 7 – Centrali di videosorveglianza

Le centrali di videosorveglianza (Control Room) sono posizionate in luoghi non facilmente accessibili e comunque sempre controllati. I dispositivi di registrazione sono collocati in locali con accessi controllati, protetti con sistemi di antiintrusione fisici e logici.

Art. 8 – Videocitofoni

All'installazione di videocitofoni, collegati via internet o su rete locale, si applicano tutte le prescrizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 9 – Informativa

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata.

A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13 del GDPR, del Codice e nel provvedimento del 2010 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al presente regolamento.

Attraverso l'informativa sono fornite indicazioni chiare alle persone che possono essere riprese, in modo da informarle della presenza di impianti di videosorveglianza. L'obbligo di informativa, come disposto dall'art. 13 del GDPR e dal paragrafo 3.1 del provvedimento in materia di videosorveglianza del 08 aprile 2010, è adempiuto con una modalità semplificata, ossia con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza nell'area di

FPCGIL
Autellio

Ar

FSI
g. [signature]

0027-4 ASE
[signature]

[signature]

una o più telecamere. I cartelli sono collocati in posizione antistante i sistemi di videosorveglianza ed hanno dimensioni e caratteri alfabetici tali da essere chiaramente visibili anche in condizioni di scarsa od insufficiente illuminazione; essi recano l'indicazione dell'attività se limitata alla sola ripresa, se prevede anche la registrazione delle immagini e se vi è un controllo in tempo reale. L'informativa indica le finalità dell'installazione degli impianti visivi, citate nell'art. 2 del presente regolamento, le modalità di "trattamento dei dati" con essi raccolti, nonché i soggetti che rivestono i ruoli di Titolare e Responsabile.

Art. 10 – Obblighi del Responsabile della Videosorveglianza



Il Responsabile degli impianti di videosorveglianza, nominato dal Direttore Generale, rispetta una serie di obblighi imposti dalla Normativa a tutela della Privacy di seguito riportati:

- 1) la raccolta e l'uso delle immagini sono consentite solo se necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e per il perseguimento di finalità di pertinenza dell'Azienda, tra i quali vi è la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone;
- 2) i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi;
- 3) tutti coloro che accedono ai locali videosorvegliati sono opportunamente informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza nell'area in cui stanno per transitare;
- 4) al momento dell'istallazione delle telecamere occorre valutare se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate, in cui collocare le apparecchiature e la tipologia (fisse o mobili), nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza;
- 5) è limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando sia sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione;
- 6) il controllo eventuale di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, sono limitati ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie; sono inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione delle doverose misure che il Codice prescrive per le strutture sanitarie (art. 83 D.lgs 196/03);

[signature]

F. P. G. I. L.
Aut. [signature]

- FS'   
- 7) Il Responsabile della Videosorveglianza garantisce l'accesso alle immagini solo ai soggetti specificamente autorizzati e designati in qualità di incaricati ex art. 30 del D.lgs 196/03. Particolare attenzione è riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di familiari di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto;
 - 8) Le immagini sono conservate in appositi registratori DVR con disco fisso ad accesso riservato e cancellate automaticamente entro 72 (settantadue) ore successive alla rilevazione, fatte salve durate maggiori (entro massimo la settimana) per esigenze di conservazione in relazione alle festività o chiusura uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
 - 9) Il Responsabile della Videosorveglianza richiede per ogni nuova installazione di impianto di videosorveglianza in questa Azienda, la relativa attestazione di conformità e le relative planimetrie.
 - 10) Il responsabile della Videosorveglianza custodisce un registro degli accessi, che viene compilato per ogni accesso alle immagini registrate. In particolare, nel registro degli accessi devono essere indicati: data di accesso, nominativo e codice identificativo dell'Incaricato, modalità di accesso alla registrazione (es. mera visualizzazione o estrazione di copia delle immagini registrate) e finalità dell'accesso.
 - 11) Per ogni impianto da realizzarsi e per ciascuna sede/struttura interessata, il Responsabile della Videosorveglianza predispone il documento di attività della videosorveglianza (DAV) che illustra nel dettaglio l'impianto da installarsi. Tale documentazione, per ciascun impianto installato e per ciascuna sede/struttura, è custodita ed esibita in caso di accertamento ispettivi delle autorità.
 - 12) Per ogni nuovo impianto il Responsabile della Videosorveglianza dovrà acquisire il parere di competenza del Data Protection Officer (Referente Privacy Aziendale) che provvederà a notificarlo al gruppo di lavoro a garanzia delle attività della videosorveglianza.
 - 13) In caso di delega a società esterne per la gestione e manutenzione dell'impianto di videosorveglianza (ad es. collegamenti remoti con società di sicurezza), questa Azienda procede con la nomina della società terza in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati ex art. 28 del GDPR.

FPCG II 
Autore 



FSI
[Signature]

Coor. D. P. S. E.
[Signature]

[Signature]

14) Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente (ad esempio, per finalità informative/formative e di aggiornamento), possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice della Privacy, fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione.

Art. 11 – Cancellazione dei dati

In ottemperanza a quanto statuito nella norma che precede, in ordine alla temporaneità della conservazione dei dati, decorso il termine di volta in volta occorrente per stabilire il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 2, le immagini registrate sono cancellate con le modalità che saranno ritenute più efficaci, ovvero anche effettuando nuove registrazioni su quelle precedenti, affinché possa essere conseguito l'effetto di rendere non più utilizzabili quelle per le quali è stata decisa l'eliminazione. Il Responsabile della Videosorveglianza si rende garante della corretta cancellazione delle immagini di cui al presente articolo.

Art. 12 – Modalità di accesso alle immagini

Il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 28 del GDPR). Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.)

[Signature]

FR CAR
Antonio Juse
[Signature]

FSI
L. Per

(Corr) P. P. U.

J

A maggior tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati e dei lavoratori si è stabilito, attraverso l'accordo sindacale, che per l'accesso e l'estrazione delle immagini registrate di costituire un **gruppo di lavoro a garanzia delle attività della videosorveglianza** rappresentato dagli RR.LL.SS. in carica e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

A garanzia della corretta esecuzione delle operazioni l'attività di estrazione delle immagini registrate sui sistemi di videoregistrazione, ove necessario sarà possibile, solo in presenza del Responsabile della Videosorveglianza, del Data Protection Officer ed almeno un componente del gruppo di lavoro preposto, fatto salvo per i casi in cui l'estrazione sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria. Solo in quest'ultimo caso, l'ostensione della ripresa video dovrà immediatamente avvenire per il tramite del Responsabile della Videosorveglianza o di un suo delegato, all'uopo nominato. In extrema ratio, in caso di mancata reperibilità del Responsabile della Videosorveglianza, il delegato potrà essere nominato direttamente dal Direttore Generale al fine di evitare il verificarsi della fattispecie penale di cui all'art. 650 del Codice Penale ("*Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*").

Tutte le attività di accesso, manutenzione ed estrazione delle immagini devono essere annotate in un apposito registro.

La credenziale di accesso per l'estrazione delle immagini sarà composta da almeno 8 caratteri alfanumerici di cui la metà definita dal responsabile della videosorveglianza e la rimanente parte nota solo ai componenti del gruppo di lavoro preposto.

Al fine di preservare la disponibilità delle informazioni, essendo riferite a eventi già accaduti e rientranti nelle 72 ore precedenti alla rilevazione dell'evento, che ha determinato la necessità dell'indagine, è necessario che la verifica congiunta avvenga nell'immediato o al massimo entro le due ore dalla denuncia dell'evento effettuata al medico reperibile della Direzione Sanitaria. Pertanto interverranno i componenti del gruppo di lavoro disponibili prontamente avvisati via SMS e telefonicamente dal Responsabile della Videosorveglianza attraverso chiamata effettuata dal centralino telefonico dell'A.O.U. Policlinico che provvederà ad annotare le chiamate effettuate.

F. P. C. A. C. C.
Servizio Giudice

L. Per

C. P. U.

FSI
A.R.

Coon P. Sc

Art. 13 – Inosservanze e provvedimenti conseguenti

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento determina l'impossibilità di utilizzare i dati trattati in violazione delle norme regolamentari e legislative, nonché esplicita diffida dal trattare i dati personali.

Art. 14 – Installazione di ulteriori impianti

In caso di richiesta di nuovi impianti di videosorveglianza è acquisito preliminarmente il parere del Data Protection Officer aziendale, nel rispetto del principio della privacy by design, dei principi di necessità, proporzionalità e finalità previsti dalla vigente normativa.

Art. 15 – Coordinamento degli adempimenti

Il Responsabile della Videosorveglianza opera d'intesa con il Referente Privacy Aziendale individuato con deliberazione del Direttore Generale n. 1214 del 27/07/2015 (c.d. Data Protection Officer) al fine di un efficace coordinamento per il governo degli adempimenti in materia.

Art. 16 – Diritti dei soggetti interessati

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/03 e degli artt. 15-16-17-18-19 del GDPR 2016/679 è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti enunciati dal Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere il blocco di eventuali trattamenti illeciti. I diritti di cui all'art.16 del presente regolamento sono esercitabili inviandone richiesta al Responsabile della videosorveglianza e/o al Data Protection Officer di questa Azienda.

Art. 17 – Norma di rinvio

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalla presente normativa si rinvia allo statuto dei lavoratori L. 20 maggio 1970 n. 300, al D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, al Regolamento Europeo per la Protezione dei dati Personali 2016/679 e al Provvedimento in materia di videosorveglianza, emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 08/04/2010, nonché a tutte le norme di Legge vigenti in materia.


FP con il
data protection officer

FSI



Data Protection Officer


Dott. Giovanni Lucaforte




FACIL Autoario 

Il Direttore Generale

Dott. Vitangelo DATTOLI









Allegati :

- *Modello Avviso Videosorveglianza per Registrazione*
- *Modello Avviso Videosorveglianza per Rilevazione*
- *Modello Lettera di nomina del Responsabile della videosorveglianza*
- *Modello Lettera di nomina incaricato videosorveglianza*
- *Modello Lettera di nomina del Responsabile esterno della videosorveglianza*
- *Modello DAV – documento attività videosorveglianza*
- *Modello informativa per dipendenti*



0028599|10/04/2017
|AOUCPG23|UDG|P

DG

10 APR. 2017
70124 Bari
Partita IVA e Codice fiscale 04846410720

VIDEOSORVEGLIANZA INFORMATIVA AI DIPENDENTI (art. 13, GDPR 2016/679)

Con la presente informativa, la Scrivente Azienda intende comunicarLe che, per esigenze di sicurezza delle persone e tutela del patrimonio aziendale, ha installato un impianto di videosorveglianza nei luoghi dove svolge la sua attività lavorativa o dove potrebbe trovarsi a transitare, attenendosi a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dell' articolo 4 comma 2 dello Statuto dei lavoratori, come riformato dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 151/2015.

A tal fine, La S.V. è informata di quanto segue:

- Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale protempore dell'A.O.U. Policlinico Consorziale Giovanni XXIII Dott. Vitangelo DATTOLI;
- il Responsabile della videosorveglianza è: P.I. Giuseppe RUSCIGNO;
- il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è: Dott. Giovanni LUCATORTO;
- il sistema di videosorveglianza ha la finalità di protezione delle persone, della tutela del patrimonio aziendale e per garantire la sicurezza della collettività;
- l'esercizio dell'attività di videosorveglianza è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli obiettivi di protezione degli individui che accedono e sostano nei locali dell'Azienda, di salvaguardia del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare. Tutto ciò si pone, altresì, in conformità con quanto precedentemente statuito dal Ministero della Salute ed emendato con la Raccomandazione Ministeriale n° 8 avente ad oggetto: "La prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari", già recepita da questa Amministrazione con Deliberazione del Direttore Generale n° 1770 del 2015;
- l'impianto di videosorveglianza è in funzione in modalità continuata nelle 24 ore, le immagini raccolte e registrate vengono mantenute, in formato elettronico all'interno

di un server, per un periodo non superiore a 72 ore dopodiché vengono cancellate mediante sovrà registrazione, fatta salva l'ulteriore conservazione in relazione a festività, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

- avranno accesso alla visione/registrazione esclusivamente le persone, designate incaricati al trattamento dei dati personali e, solo in caso di necessità e, su richiesta le forze dell'ordine/autorità giudiziaria, al fine di evitare il verificarsi della fattispecie penale di cui all'art. 650 del Codice Penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità");
- A maggior tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati e dei lavoratori si è stabilito, attraverso l'accordo sindacale, che per l'accesso e l'estrazione delle immagini registrate di costituire un gruppo di lavoro a garanzia delle attività della videosorveglianza rappresentato dagli RR.LL.SS. in carica e dal referente, in tema di sicurezza sul lavoro, del servizio di Prevenzione e Protezione.
- A garanzia della corretta esecuzione delle operazioni l'attività di estrazione delle immagini registrate sui sistemi di videoregistrazione, ove necessario sarà possibile, solo in presenza del Responsabile della Videosorveglianza, del Data Protection Officer ed almeno un componente del gruppo di lavoro preposto, fatto salvo per i casi in cui l'estrazione sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria. Solo in quest'ultimo caso, l'ostensione della ripresa video dovrà immediatamente avvenire per il tramite del Responsabile della Videosorveglianza o di un suo delegato, all'uopo nominato. In extrema ratio, in caso di mancata reperibilità del Responsabile della Videosorveglianza, il delegato potrà essere nominato direttamente dal Direttore Generale al fine di evitare il verificarsi della fattispecie penale di cui all'art. 650 del Codice Penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità").
- Tutte le attività di accesso, manutenzione ed estrazione delle immagini devono essere annotate in un apposito registro.
- La credenziale di accesso per l'estrazione delle immagini sarà composta da almeno 8 caratteri alfanumerici di cui la metà definita dal responsabile della videosorveglianza e la rimanente parte nota solo ai componenti del gruppo di lavoro preposto.
- Al fine di preservare la disponibilità delle informazioni, essendo riferite a eventi già accaduti e rientranti nelle 72 ore precedenti alla rilevazione dell'evento, che ha



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO di BARI
P.za G. Cesare, 11 – 70124 BARI
DIREZIONE GENERALE

0028599|10/04/2017
|AOUCPG23|UDG|P

70124 Bari
Partita IVA e Codice fiscale 04846410720
10 APR. 2017

determinato la necessità dell'indagine, è necessario che la verifica congiunta avvenga nell'immediato o al massimo entro le due ore dalla denuncia dell'evento effettuata al medico reperibile della Direzione Sanitaria. Pertanto interverranno i componenti del gruppo di lavoro disponibili prontamente avvisati via SMS e telefonicamente dal Responsabile della Videosorveglianza attraverso chiamata effettuata dal centralino telefonico dell'A.O.U. Policlinico che provvederà ad annotare le chiamate effettuate.

- le telecamere, in ossequio ai principi di necessità, liceità, proporzionalità e finalità, non riprendono luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente, quali spogliatoi o servizi;
- In nessun momento le immagini saranno comunicate o diffuse a soggetti terzi;
- il documento di attività della videosorveglianza e le planimetrie relative alla disposizione delle telecamere sono disponibili presso l'Area Gestione Tecnica di questa Azienda, presso il Responsabile della Videosorveglianza e presso il Responsabile della Protezione dei Dati Personali.
- in qualsiasi momento la S.V. potrà esercitare i diritti in conformità alla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali ex artt. 15-16-17-18 e 19 del GDPR 2016/679 rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati Personali.
- Termini e modalità di erogazione del servizio sono interamente disciplinati dal regolamento della videosorveglianza disponibile presso la sezione privacy dell'intranet aziendale e del sito istituzionale, inoltre è disponibile una copia cartacea presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Responsabile della
Protezione dei Dati Personali
Dott. Giovanni LUCATORTO

Direttore Generale
Dott. Vitangelo DATTOLI



**La registrazione è effettuata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria
POLICLINICO CONSORZIALE GIOVANNI XXIII DI BARI
per motivi di sicurezza delle persone e tutela del patrimonio aziendale.**

Il Titolare del trattamento dei dati è

DIRETTORE GENERALE

DOTT. VITANGELO DATTOLI

Il Responsabile della Videosorveglianza è
P.I. Giuseppe Ruscigno

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è
Dott. Giovanni LUCATORTO

I soggetti interessati ripresi dalle videocamere possono esercitare i diritti di cui
all'artt. 15-16-17-18 e 19 del GDPR 2016/679

Le immagini sono consultabili solo dal personale autorizzato o dall'autorità giudiziaria.

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679
L'informativa estesa è disponibile sul sito istituzionale
<https://www.sanita.puglia.it/> nella sezione privacy.



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA

Consorziale Policlinico di BARI
Bari - Piazza Giulio Cesare 11 - 70124

Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

N. 609 Del 05 MAG. 2017

OGGETTO: Adozione del "Regolamento per i Sistemi di Videosorveglianza 2017".

U.O. proponente: Unità Operativa Affari Generali

L'anno 2017, il giorno 5 del mese di Maggio in Bari, nella sede del Policlinico, alle ore 09.00 con la continuazione, il Direttore Generale dr. Vittangelo Dattoli, assistito dal Direttore Amministrativo Avv. Alessandro Delle Donne e dal Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Giustina D'Amelio, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Premesso che:

- Il D.Lgs 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali che:
 - a) Garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art.2)
 - b) Definisce "Responsabile" come la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali (Art. 4 lett. g)
 - c) Pone a carico dell'Azienda l'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza individuate dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Art. 33)

Visto:

- Il Provvedimento, in tema di videosorveglianza, dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 29 aprile 2004;
- Il Provvedimento, in tema di videosorveglianza, dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010;
- Il Decalogo dettato dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 29 novembre 2000;
- Il vademecum redatto dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004;
- Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che ha riformato l'art. 4 comma 2 della L. 300/1970 c.d. "Statuto dei lavoratori".
- Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR) che:
 - a) Attraverso il principio dell'Accountability (Art. 5 paragrafo 1) responsabilizza il Titolare ed i Responsabili del trattamento dei dati personali;

- 
- b) L'Art. 5 del GDPR sancisce i principi a cui devono essere sottoposti i trattamenti dei dati personali, liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, adeguatezza, pertinenza e limitatezza dei dati raccolti, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza;
- c) L'Art. 25 disciplina il principio della Privacy by Design per il quale per ogni nuova attività, che comporti il trattamento dei dati personali, il Titolare, per il tramite il Data Protection Officer, fin dalla progettazione, deve valutare il soddisfacimento dei requisiti del corpus normativo in tema di protezione dei dati personali.

Considerato che:

L'A.O.U. Policlinico Consorziato (di seguito Azienda) ha l'esigenza di dotarsi di un sistema di Videosorveglianza al fine di garantire la tutela delle persone e del patrimonio aziendale da possibili aggressioni, furti, rapine e atti di vandalismo, che peraltro si sono verificati nell'arco degli ultimi anni con gravi ripercussioni e danni sulle persone e sul patrimonio aziendale.

Questa Azienda ha rappresentato la necessità di installare un sistema di videosorveglianza che si è reso indispensabile, pertanto, provvedere a regolamentare l'utilizzo di tali sistemi, in ordine al trattamento dei dati personali e alla tutela della dignità del lavoratore in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti va mantenuta in maniera non esasperata dall'uso di tecnologie che possano eliminare ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro.


Atteso che:

L'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 ha ritenuto necessario intervenire sul tema del trattamento dei dati personali mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, adottando un Provvedimento che stabilisce, tra l'altro, nei "principi generali" quanto segue:

- 2.4) [...] *l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori[...];*
- 2.4c) *l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice);*
- 4.2) *L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.*

Rilevato che:

- Il coordinatore del Gruppo per la Tutela dei dati personali di questa Azienda, Dott. Giovanni Lucatorto, in ottemperanza alle indicazioni ed indirizzi forniti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento succitato ha predisposto un "*Regolamento per sistemi di Videosorveglianza*";



Sono stati realizzate le seguenti informative:

- Informativa sintetica (cartello) attraverso l'utilizzo delle infografiche consigliate dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali;
- Informativa estesa (testuale) da condividere con i dipendenti e disponibile sull'Intranet, sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it ed a disposizione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

Preso atto che:

- In data 08 luglio 2016 le rappresentanze sindacali della dirigenza medica,
In data 03 agosto 2016 le rappresentanze sindacali dell'Area della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa,
In data 07 aprile 2017 le rappresentanze sindacali del comparto,

hanno approvato all'unanimità il Regolamento della Videosorveglianza 2017 e sottoscritto, all'unanimità, l'accordo sindacale in tema di videosorveglianza.
- Il Titolare del Trattamento Direttore Generale Dott. Vitangelo Dattoli con nota prot.0028602 AUOCPG23|UDG|P del 10 aprile 2017 ha nominato Responsabile della Videosorveglianza, il P.I. Giuseppe Ruscigno specificandone i compiti assegnati nella lettera di nomina.


Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa riportato:

- a) di adottare il “Regolamento *per i Sistemi di Videosorveglianza*” e relativi allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, salvo le eventuali modifiche e/o integrazioni dettate da rilievi che potrebbero essere effettuati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, ovvero da nuove e diverse esigenze organizzative e aziendali;
- b) di prendere atto e confermare la nomina del Responsabile della Videosorveglianza nella persona del P.I. Giuseppe Ruscigno;
- c) di trasmettere il presente provvedimento, per i successivi adempimenti di propria competenza, ai seguenti destinatari:
 - al Data Protection Officer, Dott. Giovanni Lucatorto, poiché provveda alla sorveglianza sull'applicazione del corpus normativo vigente in tema di Protezione dei dati personali, da parte del Responsabile della Videosorveglianza, P.I. Giuseppe Ruscigno, fornendo al contempo idoneo supporto per quanto in argomento;
 - ai Componenti del Gruppo di lavoro per la Tutela dei dati personali;
 - ai Responsabili del Trattamento dei dati Personali di questa Azienda, per la divulgazione, del “Regolamento per i Sistemi di Videosorveglianza” e relativa modulistica, all'interno delle Unità Operative di propria appartenenza, alla Direzione Sanitaria e al Collegio Sindacale;
 - all'U.R.P. perché provveda a dare massima diffusione mediante la pubblicazione sul Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it e sull'Intranet aziendale.


Il Responsabile dell'istruttoria
Data Protection Officer
Dott. Giovanni Lucatorto


Il Dirigente Proponente
Dott. Pasquale CASSESE


Il Direttore Amministrativo
Avv. Alessandro DELLE DONNE


Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Giustina D'AMELIO


Il Direttore Generale
Dott. Vitangelo DATTOLI

Si attesta che il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Informatico sul sito web www.sanita.puglia.it Portale della Salute (sezione "Policlinico di Bari - Ospedale Giovanni XXIII), a partire dal 09 MAG. 2017

Unità Operativa
Segreteria e Affari Generali
Il Collaboratore Amministrativo Esperto
Dott. Raffaella Castellaneta

